

Vi è stato un ampio dibattito, negli ultimi mesi, sulla bozza di un decreto sulle strutture veterinarie che la FNOVI ha realizzato, su richiesta del Ministero della Sanità e che è stata diffusa, come proposta, a tutti gli Ordini per essere valutata e confrontata con le diverse realtà locali.

Per correttezza e completezza d'informazione, l'ANMVI, in collaborazione con la Commissione Professionale SCIVAC, dopo aver raccolto le opinioni ed i suggerimenti di numerosi Colleghi, evidenzia quanto segue, convinta della validità di principio dell'iniziativa FNOVI, pur con qualche opportuna modifica, per arrivare finalmente ad una normativa chiara e specifica per la concessione delle autorizzazioni sanitarie delle strutture veterinarie, senza più dover subire normative penalizzanti mutuate dalle strutture di umana e interpretate in modo diverso da regione a regione. Su alcuni aspetti della bozza sono state richieste delle modifiche per renderla più rispondente alle diverse situazioni territoriali, in conformità ai suggerimenti pervenuti.

1. La bozza FNOVI sulle strutture veterinarie deriva dalla necessità di sostituire il decreto relativo del 1996, ritirato dal Ministero della Sanità, perché mancava delle necessarie deleghe alle regioni e sostituire le relative Linee Guida adottate nell'Ottobre scorso perché incomplete e lacunose. Il Ministero aveva richiesto il parere della FNOVI per redigere una bozza sulla scorta di un simile decreto emanato nel '97 per le strutture di medicina umana (DPR n.37 del 14-1-97), dove sono elencati anche i requisiti minimi strutturali ed organizzativi delle diverse tipologie di strutture. In particolare l'ufficio legislativo aveva richiesto alla FNOVI indicazioni per adattare alla situazione veterinaria i contenuti oltre che l'impostazione del suddetto decreto.
2. Se la FNOVI non avesse fornito le indicazioni richieste, il Ministero avrebbe provveduto d'ufficio realizzando un documento in piena autonomia, per i poteri esecutivi che gli competono, senza tenere quindi conto delle nostre osservazioni.
3. La bozza FNOVI deriva da un ampio dibattito svoltosi in seno al Comitato Centrale sulla proposta della relativa Commissione, dove è stata condivisa da tutti i componenti, in attesa di ridiscuterla dopo aver ricevuto le osservazioni inviate dagli Ordini.
4. La commissione FNOVI che aveva elaborato la bozza, avendo ricevuto l'incarico di indicare dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e strumentali, aveva cercato di attenersi, per quanto riguarda questi requisiti, al minimo necessario, cercando di rispecchiare al massimo la realtà esistente nel nostro paese, ma cercando anche di salvaguardare il decoro professionale, pur consapevole che questo non può derivare solo da tali requisiti.
5. La FNOVI aveva anche ritenuto che questo poteva essere un primo passo per permettere al pubblico di individuare meglio la tipologia delle strutture veterinarie operanti nel paese garantendogli un minimo di requisiti, così come si prefiggeva di fare il decreto sulle strutture sanitarie di umana.
6. Ma è importante anche ricordare che la definizione di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture veterinarie ha soprattutto lo scopo importantissimo di evitare che in futuro, per le autorizzazioni di strutture veterinarie, le autorità competenti facciano ancora riferimento ai requisiti per analoghe strutture di umana, come succede oggi per il vuoto normativo specifico per il nostro settore, oppure, peggio ancora, richiedano dei requisiti soggettivi, imprevedibili e difficilmente contestabili.
7. L'introduzione dell'apparecchio radiologico tra i requisiti minimi tecnologici nelle strutture veterinarie dove si esegue attività chirurgica aveva lo scopo di introdurre per la prima volta, in un atto normativo dell'importanza di un D.P.R., la circostanza che la diagnostica radiologica viene utilizzata normalmente nelle strutture veterinarie, come ausilio all'attività clinica interna, riconoscendo pertanto ufficialmente un dato di fatto. Le normative vigenti che riguardano la diagnostica radiologica e la radioprotezione in recepimento delle direttive comunitarie (DM 21-2-97), non prendono in considerazione le strutture veterinarie, ma solo gli studi radiologici e gli odontoiatri; poiché ciò pone in una situazione di precarietà normativa la diagnostica radiologica veterinaria, l'introduzione di questo aspetto nel DPR sulle strutture veterinarie costituirebbe un importante riferimento normativo. Può essere discutibile l'obbligatorietà dell'apparecchio radiologico in tutte le strutture dove si esegue attività chirurgica, studi ed ambulatori compresi, ma il limitarne l'obbligatorietà alle strutture più complesse, cliniche ed ospedali, potrebbe non vedere riconosciuta in futuro la possibilità anche per le piccole strutture di possederlo. Quello che si ritiene importante, al riguardo, è sancire il diritto, per le strutture veterinarie di qualunque entità, di utilizzare la diagnostica radiologica particolarmente se viene eseguita anche un'attività di tipo chirurgico. Al riguardo, una possibile alternativa da noi suggerita potrebbe essere rappresentata dal rendere tale obbligatorietà opzionale per gli studi e gli ambulatori solo al caso in cui venga eseguita una chirurgia complessa (ad es.: traumatologica, ortopedica, oncologica, toracica, spinale).
8. È stato affermato che la FNOVI abbia cercato di penalizzare le piccole strutture a favore di quelle grandi: si tratta ovviamente di una speculazione infelice e artificiosa. La dignità e la qualità delle diverse strutture non viene nemmeno messa in discussione dalla bozza: sono diverse le tipologie in funzione dell'organizzazione e del tipo di

servizi offerto. Se é stato ritenuto penalizzante per le piccole strutture richiedere che l'attività chirurgica venga svolta in un ambiente separato da quello in cui si svolge l'attività di visita, questo significa voler dequalificare la nostra professione; l'utente dovrebbe essere garantito almeno che quando il proprio animale viene sottoposto ad un intervento chirurgico, questo non venga svolto nello stesso ambiente dove fino a pochi minuti prima erano passati persone ed animali per visite e medicazioni. Nella definizione dei requisiti ambientali, é stato utilizzato il termine "ambiente", invece di "locale" in quanto l'ambiente può essere ricavato separando un locale con delle pareti divisorie, venendo così incontro a quelle strutture piccole che dispongono di pochi locali. Ma dovendo stabilire dei requisiti minimi al riguardo riteniamo corretto che, per una difesa della nostra immagine professionale e per una tutela dell'utenza, all'attività chirurgica debba essere riservata l'importanza che si merita (ambiente riservato, attrezzature di sterilizzazione, disponibilità di fonte di ossigeno) e pertanto sia separata dall'altra attività clinica.

9. Il decreto sulle strutture non si propone di entrare nel merito della qualificazione professionale e non ha nulla a che vedere con le certificazioni di qualità oggi sempre più diffuse e che ben presto si affacceranno anche nel nostro settore (vedi la Svizzera dove esistono già diverse strutture veterinarie certificate ISO 9000). E' un decreto finalizzato a semplificare le autorizzazioni e la vigilanza sanitaria, sollecitato ed atteso dai numerosi Colleghi che devono rinnovare la loro struttura od aprirne di nuove.
10. Il fatto che sia stato compreso, nella bozza delle strutture veterinarie, il Presidio Sanitario Pubblico e l'Ospedale Didattico Universitario, esprime l'intento di non comprendere unicamente le strutture private, ma di coinvolgere anche quelle statali, dove comunque si può rivolgere il pubblico per determinati servizi, ed evitare che queste strutture, già comunque esistenti, possano denominarsi ed operare in maniera completamente autonoma o confondendosi con quelle private. Gli ambulatori ASL, sanciti dalla legge 281/91, sono una realtà e non vengono certo potenziati o incrementati dal fatto di essere compresi nel decreto sulle strutture veterinarie; anzi la loro introduzione nel decreto potrebbe permettere di definire le loro funzioni limitandole a quelle istituzionali e di differenziarle da quella delle strutture private. Lo stesso vale per gli Ospedali Didattici Universitari, la cui istituzione é richiesta dalla normativa europea, e la cui definizione come "didattici" serve a differenziarli dagli altri e fornire al pubblico una chiara indicazione della tipologia dei servizi forniti. Comunque, sulla base delle osservazioni proposte dagli Ordini, ed anche sulla base dell'autonomia di cui comunque godono le strutture statali, la FNOVI potrà considerare l'opportunità di non includere queste strutture nel Decreto e considerare solo, come in passato, le strutture veterinarie private.
11. E' stato fatto notare anche da noi che nella bozza del decreto non è previsto un ruolo di controllo degli Ordini e si è proposto di includerlo nella parte giuridica del decreto per quanto attiene ai loro compiti istituzionali, ma non per quanto riguarda le concessioni di autorizzazione, compito riservato alle autorità sanitarie.

In conclusione, questo decreto non intende assolutamente entrare nel merito delle certificazioni di qualità dei servizi veterinari offerti dalle strutture veterinarie, al pari di quanto avviene in altri paesi, anche se siamo d'accordo con i numerosi Colleghi che auspicano che quest'argomento prima o poi venga affrontato collegialmente attraverso una definizione delle buone pratiche veterinarie e quindi anche della qualità delle prestazioni veterinarie; questo decreto cerca solo di porre i requisiti minimi per le autorizzazioni, che rispettino una tipologia decorosa e realistica e ponga termine all'attuale vuoto normativo che penalizza il nostro settore attribuendogli requisiti ben più pesanti, mutuati da normative del settore umano.



Carlo Scotti



Aldo Vezzoni